

TI_GERICHTE 90.2006.12 vom 17. Januar 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-01-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2006.12

FR: TI_GERICHTE 90.2006.12 du 17 janvier 2008

IT: TI_GERICHTE 90.2006.12 del 17 gennaio 2008

Regeste

Contributo pecuniario sostitutivo a seguito di diminuzione di aree agricole

Erwägungen

E. 16

maggio 1990, ossia posteriormente all'entrata in vigore della LTAgr. Valesse la tesi del comune, il suo ricorso 27 giugno 1990 al Tribunale della pianificazione del territorio avrebbe dovuto essere accolto integralmente. Neppure avvalora la tesi del ricorrente il fatto che il RLTAgr sia stato adottato dal Consiglio di Stato solo il 9 giugno 1998 e sia entrato in vigore il 16 giugno successivo. La base legale del controverso contributo è e rimane la LTAgr. Il ritardo con cui il Governo ha disciplinato il calcolo della compensazione attraverso l'emanazione del RLTAgr non pregiudica la facoltà di imposizione del tributo (cfr. diffusamente su questo argomento la sentenza 30 settembre 2005 del Tribunale della pianificazione del territorio, inc. 90.2005.36, consid. 2.3., confermata dal Tribunale federale con sentenza 13 ottobre 2006, inc. no. 1P.731/2005). 3.4. Accertata l'applicabilità della LTAgr, è necessario entrare nel merito della ulteriori censure addotte dal ricorrente. 4. 4.1. In merito all'area residenziale alle G_____ il RI 1 asserisce che le relative particelle erano già inserite in zona edificabile, per cui non sarebbe data una sottrazione di territorio agricolo tale da ingenerare un obbligo di ompensazione. Rileva altresì che nella risoluzione di approvazione del piano regolatore 16 maggio 1990 il Consiglio di Stato non aveva ritenuto che l'inclusione dei mapp. 4526, 4529 e 4534 in zona edificabile fondasse un obbligo di compensazione. 4.2. In concreto, non risulta che i fondi in questione potessero essere giuridicamente considerati fabbricabili prima della loro assegnazione alla zona residenziale in sede di piano regolatore già per il fatto che, sino all'avvento di questo strumento, le suddette particelle erano escluse dalla zona edificabile provvisoria sancita dal Dipartimento dell'ambiente il 5 giugno 1981, modificata il 23 giugno 1986. Vero è invece che nella decisione di approvazione del piano regolatore 16 maggio 1990 il Governo non aveva fissato l'obbligo, per il comune, di approntare una compensazione per la sottrazione dei menzionati fondi all'attività agricola. La pretesa pecuniaria dello Stato nei confronti del comune essendo comunque sorta al momento dell'approvazione del piano regolatore, ossia il 16 maggio 1990, ma al più tardi al 31 dicembre 1990, data entro la quale il comune avrebbe dovuto presentare un piano di compensazione agricola nella forma della variante di piano regolatore, è dunque caduta in prescrizione. Il relativo termine, decennale (cfr. sentenza di questo tribunale

E. 19

aprile 2007 nell'inc. 90.2007.1, pag. 4, con rinvii), è difatti trascorso senza essere interrotto da parte degli organi dello Stato prima del 31 dicembre 2000, secondo quanto risulta dagli atti componenti l'incarto. Questa conclusione si impone anche se il ricorrente non ha

formalmente sollevato quest'eccezione. Infatti, qualora creditore della prestazione sia lo Stato, dev'essere esaminato d'ufficio se la pretesa è prescritta (cfr. Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. edizione, Zurigo 2006, n. 786). 4.3. Il contributo pecuniario sostitutivo di fr. 244'410,50 relativo alla creazione della zona residenziale alle G_____ dev'essere dunque annullato. 5. 5.1. Il contributo pecuniario sostitutivo concernente la zona industriale d'interesse comunale non è invece prescritto. La sentenza 29 novembre 1994 del Tribunale della pianificazione del territorio, che ha confermato l'obbligo per il RI 1 di approntare una compensazione a seguito della creazione di questa zona, ha in effetti interrotto il termine di prescrizione, che ha nuovamente iniziato a decorrere da quella data ed è stato ulteriormente interrotto, se non già a livello di esame preliminare della revisione del piano regolatore 26 gennaio 2002 (cfr. consid. C), sicuramente dalla presa di posizione del Dipartimento del territorio 26 febbraio 2004 sulla proposta di compensazione formulata dal comune il 25 ottobre 2002 (cfr., sulle possibilità di interrompere la prescrizione, ai rinvii di cui alla già citata sentenza di questo tribunale nell'inc. 90.2007.1, pag. 4). 5.2. A questo riguardo, il ricorrente censura anzitutto il rifiuto dell'autorità cantonale di prendere in considerazione, ai fini di una compensazione reale, le superfici poste all'interno del perimetro dell'aeroporto, che nel piano direttore sono state riservate proprio per futuri compensi agricoli. In concreto, effettivamente la scheda di coordinamento 12.11 del piano direttore, avente come oggetto l'aerodromo di _____, prevede, tra le problematiche da coordinare, la messa a disposizione dell'agricoltura delle superfici non utilizzate per il traffico aereo. Anche la più recente scheda settoriale A.12 (cifra 7) del piano comprensoriale del Piano _____, prevede una riduzione dell'attuale area aeroportuale, a favore dell'area agricola, pur mantenendo l'attuale struttura operativa; la cartografia annessa a questo piano segnala poi anche all'interno del perimetro di questo impianto, alcune "aree per futuri compensi agricoli". Ora, tuttavia, queste indicazioni a livello di pianificazione direttrice non bastano però di tutta evidenza per realizzare una compensazione reale a seguito di diminuzione di aree agricole giusta l'art. 9 LTAgr, che renderebbe superfluo il pagamento di un contributo pecuniario. Una tale compensazione può in effetti essere ammessa solo quando le superfici interessate siano assicurate a tutti gli effetti e nei confronti di ognuno a favore dell'attività agricola, ciò che, dal profilo giuridico, presuppone quantomeno la loro assegnazione ad una zona agricola ai sensi dell'art. 16 LPT nell'ambito di un piano di utilizzazione. Ora, questo fondamentale requisito non è soddisfatto in concreto. Ferme queste premesse, neppure giova al ricorrente il richiamo al Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA), il quale illustra come la Confederazione intende adempiere i suoi compiti d'incidenza territoriale nell'ambito dell'aviazione civile e coordinarli con gli altri obiettivi settoriali della Confederazione. 5.3. Il ricorrente sostiene poi che nel corso dei contatti avuti con le autorità cantonali, queste ultime avrebbero approvato l'apporto in compensazione di superfici agricole ubicate all'interno del perimetro dell'aeroporto. Esso si appella, pertanto, ad una violazione del principio della buona fede. Ognuno ha diritto di essere trattato secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato (art. 9 Cost.). L'autorità che fa promesse o raccomandazioni, dà informazioni o assicurazioni o assume un atteggiamento tale da far nascere precise aspettative è pertanto, in principio, tenuta a rispettare le aspettative così suscitate, quand'anche fossero contrarie alla legge, se sono cumulativamente adempiute le seguenti condizioni: l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una determinata persona, essa ha agito o reputato di aver agito nei limiti della sua competenza, la persona non ha immediatamente potuto rendersi conto dell'inesattezza delle informazioni

ricevute e, fondandosi sulle stesse, ha preso disposizioni che non potrebbe modificare senza subire pregiudizio, inoltre la legge non è stata modificata tra il momento della decisione e quello in cui la buona fede viene invocata (cfr. A. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Cadenazzo 2002, n. 639 con rinvii). L'obbligo di comportarsi nel rispetto del principio della buona fede non trova applicazione solo nei rapporti tra autorità e privato, ma anche nei rapporti tra autorità e autorità (A. Scolari, op. cit., n. 611). Nel caso in esame, i suddetti requisiti non sono soddisfatti. Intanto, nell'esame preliminare 29 gennaio 2002 relativo alla revisione del piano regolatore, il Dipartimento del territorio aveva semplicemente preso atto della proposta, avanzata dal comune, di effettuare una compensazione reale con le superfici all'interno del perimetro dell'aeroporto. L'insorgente sostiene tuttavia che nei contatti avuti successivamente con funzionari statali, una tale proposta sarebbe stata discussa ed approvata ed, a comprova di quanto asserito, ha prodotto un messaggio di posta elettronica tra pianificatore e comune (doc. J) ed il verbale di una riunione, presente pure un funzionario statale, redatto dal pianificatore del comune (doc. K). Ora, a prescindere dalla portata di questi ultimi documenti prodotti dal comune, va semplicemente rilevato che i funzionari cantonali delegati agli incontri con i rappresentanti del comune non costituiscono, com'è ovvio, il Consiglio di Stato e l'opinione dei primi non vincolerebbe, comunque sia, quest'autorità, che è la sola competente a pronunciarsi in merito all'obbligo di compensazione agricola (art. 13 cpv. 1 LTAgr). Lo stesso ragionamento vale per quanto concerne il Dipartimento del territorio, autore dell'esame preliminare della revisione. Inoltre, posteriormente alle asserite assicurazioni di cui si è detto, gli organi comunali non hanno adottato decisioni che non potrebbero modificare senza pregiudizio per il comune, già per il fatto che non hanno adottato nessuna decisione; l'assegnazione dei fondi interessati nella zona industriale di interesse comunale ha difatti avuto luogo ben prima del rilascio di tali, pretese assicurazioni. 5.4. Rimane, a questo punto, da verificare il calcolo del contributo pecuniario riferito a quest'ultima zona. Ora, la diminuzione dell'area agricola, che fonda l'obbligo di compensazione, si realizza nel momento in cui a quest'ultima viene impressa una funzione (diversa e) inconciliabile con quella agricola. Determinante appare pertanto, in concreto, la data in cui il Governo ha approvato la proposta del comune di _____ di assegnare il comparto alla zona industriale di interesse comunale, che ne ha nello stesso tempo determinato l'entrata in vigore (art. 26 cpv. 3 LPT, art. 39 cpv. 1 LALPT). Nel caso concreto vanno pertanto applicati i valori risalenti al _____ 1990. Come ha osservato la divisione dello sviluppo territoriale nella risposta, a quel momento il valore di reddito agricolo dei terreni interessati ammontava ai 0.67 fr./mq ed era dunque superiore a quello di 0.61 fr./mq che è stato impiegato nel calcolo allestito dal Consiglio di Stato nella risoluzione impugnata. Invano il comune tenta di spuntare un valore più basso, limitandosi ad asserire che il valore di reddito non poteva eccedere i 0.53 fr./mq, senza però fornire alcuna spiegazione al proposito. Del pari a torto il comune chiede di poter applicare ai terreni in discussione un valore commerciale di 50-100 fr./mq anziché di fr. 100-200 fr./mq, applicato dal Consiglio di Stato, dipartendosi dai valori della stima ufficiale: questi valori possono difatti essere presi a riferimento soltanto laddove la legge ne riserva l'applicabilità. Ad ogni buon conto, anche volendo accreditare il valore commerciale proposto dal comune, il contributo dovuto da quest'ultimo risulterebbe purtuttavia sempre superiore a quello fissato nella risoluzione impugnata, qualora nel calcolo dovesse allora essere impiegato - come si dovrebbe - il giusto valore di reddito agricolo, ossia di fr. 0.67 fr./mq, ma che, a causa del divieto della *reformatio in peius* (art. 65 cpv. 4 PAmm), non può entrare in linea di conto in questa sede

per rettificare il calcolo allestito dall'autorità governativa. 5.5. Il contributo pecuniario sostitutivo di fr. 1'011'075.-- relativo alla creazione della zona industriale di interesse comunale dev'essere dunque confermato integralmente. 6. Sulla scorta di quanto precede il ricorso del RI 1 va pertanto parzialmente accolto, in quanto ricevibile. Il ricorrente, intervenuto a tutela di interessi economici propri, è tenuto al pagamento della tassa di giustizia, calcolata in funzione dell'esito del gravame (art. 28 PAmm). Non si assegnano ripetibili, ritenuto che l'insorgente non si è avvalso del patrocinio di un legale (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto. §. Il contributo pecuniario sostitutivo fissato al dispositivo n. 1 della risoluzione 24 gennaio 2006 (n. 314) del Consiglio di Stato a carico del RI 1 è ridotto a fr. 1'011'075.--. 2. La tassa di giustizia, di fr. 5'000.--, è posta a carico del RI 1. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzione al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF). 4. Intimazione a: ; Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.